

(N. 272-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 febbraio 1949 (V. Stampato N. 245)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Interno

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 17 FEBBRAIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 1<sup>o</sup> marzo 1949

#### Ammissione dell'Italia all'Organizzazione internazionale dei profughi (I. R. O.)

ONOREVOLI SENATORI. — L'I. R. O. (International Refugees Organisation) è l'Organizzazione creata in ordine alla risoluzione adottata il 12 febbraio 1946 dall'Assemblea generale dell'O. N. U. per la risoluzione del problema dei profughi e dei rifugiati.

Il problema dei profughi e dei rifugiati, oggetto in un primo momento dell'azione diretta delle potenze alleate, fu in seguito affrontato attraverso il « Comitato Intergovernativo per

i rifugiati » e fu uno dei compiti di emergenza dell'U. N. R. R. A.

In vista dello scioglimento dell'U. N. R. R. A. le Nazioni Unite votarono la decisione per la costituzione di un'Organizzazione Internazionale per i profughi, la quale trovò la sua realizzazione nella Costituzione sottoscritta da otto Stati a Washington il 15 dicembre 1946, aperta, oltre che ai membri dell'O. N. U., agli altri Stati, previa votazione dei due terzi

dei membri presenti e votanti del Consiglio generale dell'Organizzazione. La Costituzione prevedeva l'entrata in vigore dell'Organizzazione quando essa avesse ricevuto l'adesione di almeno 15 Stati, le cui contribuzioni al bilancio di esecuzione non fossero complessivamente inferiori al 65 per cento del totale delle contribuzioni previste dall'atto costitutivo.

In pari data i Governi che avevano sottoscritto la Costituzione concordavano la creazione di una « Commissione Preparatoria dell'Organizzazione Internazionale per i rifugiati » con poteri per sostituirsi alle organizzazioni esistenti che si occupano di profughi e di rifugiati.

Cessata col 30 giugno 1947 l'attività dell'U. N. R. R. A. e del Comitato Intergovernativo, il 1° luglio questa Commissione (P. C. I. R. O.) iniziò la sua attività.

In data 28 novembre 1948, col deposito della ratifica del 15° Stato aderente, l'I. R. O. è entrata ufficialmente in vigore.

Sono attualmente Stati membri: Australia, Belgio, Canada, Cina, Francia, Gran Bretagna, Guatemala, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, U. S. A., Venezuela, Danimarca, Lussemburgo, Repubblica Dominicana e Islanda. Hanno aderito, ma non hanno ancora depositata la ratifica: Brasile, Argentina, Bolivia, Honduras, Liberia, Panama, Perù, Repubblica delle Filippine. È in corso il procedimento di adesione dell'Italia e della Svizzera.

È compito dell'Organizzazione di provvedere al rimpatrio, all'identificazione, all'iscrizione ed alla classificazione delle persone che cadono sotto la sua competenza; alle cure ed all'assistenza da fornir loro, alla protezione giuridica e politica alla quale hanno diritto, al loro trasporto come al loro ristabilimento nei Paesi che possono e desiderano accoglierli.

Cadono sotto la sua competenza i cosiddetti « eligibili » precisati nell'Allegato I all'Atto costitutivo, il quale definisce i termini « réfugié » e « personne déplacée », intendendo sostanzialmente per rifugiato chiunque abbia dovuto abbandonare il proprio Paese vittima dei regimi nazifascista e falangista, o comunque sia considerato tale per ragione di razza, di religione, di nazionalità o di opinione politica; e per persona profuga ogni persona che,

per ragione dei regimi sopra menzionati, sia stata deportata dal proprio Paese e che non possa farvi pacificamente ritorno. Sono inoltre espressamente escluse dalla competenza dell'Organizzazione alcune categorie, quali i criminali di guerra, i *quislings*, i traditori, i collaboratori del nemico contro le Nazioni Unite, ecc.

Il finanziamento per le spese di amministrazione e di esenzione è assicurato attraverso la corresponsione di un duplice contributo da parte di ciascun Stato membro, fissato, di tanto in tanto, dal Consiglio generale dell'Organizzazione con maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti. Per i cosiddetti « ristabilimenti in grande » vi è un impegno generico a contribuire su base volontaria.

Il bilancio dell'I. R. O. per l'anno finanziario in corso ammonta a circa lire 160.000.000.

L'I. R. O. ha nel decorso esercizio rimpatriato o risistemato all'estero circa 260.000 profughi ed assiste un totale di circa 600.000 rifugiati. Esso ha un programma di sistemazione in Paesi di ricevimento entro il 30 giugno 1950 — data di scadenza della sua durata a termini dell'Atto costitutivo — di 600 mila profughi.

L'Italia ha preso parte all'azione delle Nazioni Alleate per i profughi attraverso la stipulazione di un primo accordo col Comitato intergovernativo per i Rifugiati in data 15 maggio 1947 e di un secondo accordo col P.C.I.R.O. in data 24 ottobre 1947. Con questo accordo, denunziabile da ciascuna delle parti con novanta giorni di preavviso, col quale il P.C.I.R.O. assumeva l'espletamento, entro i limiti delle sue risorse, delle funzioni definite nella propria Costituzione nei riguardi dei profughi in Italia aventi titolo alla sua assistenza, il Governo italiano autorizzava il Comitato provvisorio a funzionare in Italia e concorreva alle spese da esso sostenute assicurando gratuitamente gli immobili e mobili occorrenti e con agevolazioni in materia di trasporti e varie esenzioni doganali e fiscali.

Il P. C. I. R. O. ha assistito nei campi in Italia fino a 32.500 profughi, oltre l'assistenza fuori campo; ne ha ristabiliti fuori d'Italia circa 60.000.

Attualmente assiste nei campi circa 17.000

profughi (dei quali circa 10.000 ebrei) e 100.000 fuori campo.

L'I. R. O. spende per la sua attività in Italia circa L. 12.000.000.

Nell'occasione dell'entrata in vigore ufficiale dell'Organizzazione a seguito della ratifica del 15° Stato, l'Italia ha manifestato la sua volontà di aderire. Il Consiglio generale dell'I. R. O. nella sua seduta del 24 settembre scorso ha deliberato all'unanimità di accettare l'Italia quale membro dell'Organizzazione.

Il problema dell'adesione dell'Italia all'I. R. O. presenta un triplice riflesso, morale, politico ed economico.

Se nel campo degli orrori umani rimanesse oltre un certo limite la possibilità di una comparazione, la tragedia dei profughi si troverebbe molto in alto nella graduatoria.

Nei confronti di un'opera di solidarietà di questa natura e di questo significato, per un Paese della nostra tradizione ideale è difficile concepire l'ipotesi di un'astensione.

Il riflesso politico presenta un duplice aspetto generale e particolare.

Da un punto di vista generale la partecipazione italiana è un nuovo passo verso quel reingresso totale a piena parità nella vita internazionale che è un evidente interesse fondamentale del nostro Paese. La delicatezza particolarmente significativa del settore non ha bisogno di illustrazione e la sua importanza è manifestata dalle cifre sopra ricordate.

Il dato specifico della portata politica della nostra adesione è messa precisamente in luce dalla sola obiezione che contro di essa sia stata sollevata.

Si è affacciata la preoccupazione che l'attività di questa istituzione, per il grande numero di persone che l'I. R. O. deve collocare in Paesi nei quali esse possono stabilirsi in modo definitivo, si risolva in un pregiudizio per le correnti migratorie normali.

Ma, a parte la evidente considerazione che la nostra astensione, lungi dall'arrestare questa attività, non farebbe che eliminarla soltanto là dove essa ci reca sollievo, è appunto questa caratteristica della istituzione — affermata praticamente come il più importante e qualificato strumento in campo migratorio — che crea ad un paese, per il quale il pro-

blema migratorio si afferma come ragione di vita, l'esigenza più pressante di una presenza attiva ed operante nell'organo deliberativo.

Sono da tenere presenti a questo proposito i programmi già affermati in un voto del Comitato esecutivo per la trasformazione dell'I. R. O. alla data di scadenza prevista dalla Costituzione (30 giugno 1950) in Centro internazionale per l'emigrazione, programmi che trovano conforto ed impulso dalla nuova istanza di azione pratica e collettiva in questo campo recentemente manifestata nell'Assemblea del B. I. T.

Da questo punto di vista si afferma la duplice esigenza: della presenza nell'organo più qualificato per la preparazione dei programmi per la trasformazione dell'Organizzazione e l'eventuale determinazione dei suoi nuovi compiti, e della presenza fin d'ora in un'organizzazione, di cui è dato da oggi prevedere sviluppi che investirebbero così da vicino nostri fondamentali interessi.

Dal punto di vista economico il problema si concretizza nelle due cifre del contributo finanziario fissato per l'Italia, e della spesa effettuata dall'I. R. O. in Italia per oneri che in gran parte finirebbero per gravare il nostro Paese.

Non esistono precise norme costituzionali che fissino i criteri per la determinazione dei contributi a carico dei singoli membri da parte del Consiglio generale. In massima si ha riguardo al reddito nazionale ed al gettito delle imposte. Per fissare il contributo italiano si è avuto in concreto riguardo a quanto l'Italia versa per l'U. N. E. S. C. O., l'I. L. O., la F. A. O. ed altre organizzazioni rispetto a quelle che versano altre nazioni già membri contribuenti dell'I. R. O.

Per l'esercizio 1948-49 l'ammontare del contributo italiano avrebbe dovuto essere di lire 115.147,20 per le spese amministrative e di lire 3.410.204,15 per quelle esecutive e così complessivamente di lire 3.525.351,35.

Tenendo conto delle nostre difficoltà si è potuto ottenere che fossero computati a riduzione del contributo i carichi finanziari che derivano al nostro Paese dall'applicazione dell'accordo 24 ottobre 1947, calcolati nella somma di lire 1.025.351,35. Così il nostro contributo è rimasto fissato nella somma comples-

siva di lire 2.500.000. Tale somma è pagabile in lire italiane.

Di contro vi è la spesa complessiva dell'I. R. O. in Italia per la sua attività di lire 12.000.000. A parte l'apporto di valuta pregiata e certi utili accessori, quali quelli derivanti dall'affluire di navi ai nostri porti, sta di fatto che questo onere oggi sostenuto dall'I. R. O. finirebbe per restare per lo meno in gran parte a carico dell'economia italiana.

Vi è poi il problema dei così detti « hard core » ossia dei profughi o rifugiati non sistemabili per ragioni di età, di salute od altro, che in Italia si calcolano a circa 10.000 e per i quali sembra potersi parlare di un vero e proprio trasferimento di onere.

Mentre è già stata accolta all'unanimità la tesi dell'« eligibilità » dei profughi giuliani non optanti, non è infine da trascurare l'auspicata

eventualità che l'assistenza dell'Organizzazione possa essere estesa ai profughi optanti della Venezia Giulia ed a quelli dell'Africa. Vi osta la lettera della definizione degli « elegibili » contenuta nell'Atto costitutivo, ma la deliberazione del Comitato esecutivo nella sessione tenuta nel dicembre scorso a Roma a proposito dei profughi estoni e palestinesi autorizza l'aspettazione di una comprensiva disamina a favore dei profughi africani e giuliani.

Onorevoli colleghi! Sembra al Vostro relatore che l'esame di ciascuno dei vari aspetti dal problema dell'adesione dell'Italia all'I. R. O. conduca rigorosamente alla stessa univoca conclusione, cioè all'approvazione del disegno di legge.

GERINI, relatore.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per accettare la convenzione, sottoscritta a Washington il 15 dicembre 1946, che ha costituito la Organizzazione internazionale dei profughi (I. R. O.) ed a darvi piena ed intera esecuzione.

### Art. 2.

Alla spesa occorrente per l'esecuzione della presente legge, sarà provveduto con le maggiori entrate accertate con apposita variazione allo stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni all'uopo necessarie.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.